



prot. n. 3/CD/Ischia
del 3/12/2022

CONVENZIONE QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE SFOLLATA IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DI ISCHIA (NA), A PARTIRE DAL GIORNO 26 NOVEMBRE 2022

Il Commissario delegato O.C.D.P.C. n. 948 del 30 novembre 2022, in persona dell'On. Avv. Giovanni Legnini e A.I.A. Federalberghi Ischia, Associazione degli Albergatori dell'Isola d'Ischia, maggiormente rappresentativa delle strutture ricettive, in persona del Presidente p.t. Luca D' Ambra

STIPULANO

La seguente convenzione per l'accoglienza della popolazione sfollata in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022.

Premesso:

- Che a seguito degli eventi atmosferici avversi che hanno colpito il territorio dell'Isola di Ischia in data 26 novembre 2022 si è determinata una necessità di accoglienza delle persone oggetto di allontanamento temporaneo dalle aree interessate dall'evento calamitoso;
- che con deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Tenuto conto

- che con O.C.D.P.C. n. 948 del 30 novembre 2022 sono state dettate le prime disposizioni per fronteggiare l'emergenza derivante dai già menzionati eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;
- che con l'ordinanza n. 26 del 2 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Comune di Casamicciola Terme sono state previste "prime misure speditive di protezione civile per consentire l'allontanamento temporaneo dalle aree interessate dall'evento calamitoso del 26 novembre 2022";
- Che parte della popolazione assistita, nonché il volontariato organizzato di protezione civile, è stata ospitata presso le strutture ricettive dell'Isola d'Ischia;

Considerato che

- Si è reso necessario individuare soluzioni alloggiative immediate e temporanee dove trasferire le popolazioni, nelle more della verifica di agibilità delle abitazioni di residenza;
- Si è reso necessario fare affluire sull'isola d'Ischia uomini (appartenenti ai corpi dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile e della Pubblica Sicurezza) e mezzi per prestare assistenza alla popolazione colpita, che necessitano anch'essi di adeguata soluzione alloggiativa;
- L'individuazione di tali soluzioni alloggiative immediate e temporanee deve tenere conto della possibilità di mantenere la popolazione in luoghi territorialmente prossimi al comune di residenza e di consentire il mantenimento dei legami parentali, sociali e relazionali della comunità, nonché il facile accesso per le persone e le famiglie, a partire dai servizi scolastici e sanitari;
- l'Isola d'Ischia con le sue strutture ricettive offre la possibilità di dare immediato e temporaneo alloggio alle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici di eccezionale intensità nonché il volontariato organizzato di protezione civile.

Art 1 - finalità



La premessa e le successive considerazioni fanno parte integrante del seguente accordo quadro, finalizzato ad assicurare ospitalità presso le strutture alberghiere, alle persone sfollate a seguito dell'evento calamitoso.

Art 2 - Descrizione del servizio

2.1 Accoglienza

L'ospitalità presso le strutture ricettive è assicurata alle persone sfollate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, la cui abitazione principale, abituale, e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in esecuzione dei provvedimenti delle competenti autorità o perché sono in corso gli accertamenti per verificarne l'agibilità.

Le suddette persone devono trovarsi, in base alle attestazioni, periodicamente aggiornate, dal Commissario straordinario del Comune di Casamicciola Terme e dai Sindaci territorialmente coinvolti, nelle condizioni di essere ospitate nelle strutture ricettive che hanno manifestato la disponibilità. Allo stesso modo l'ospitalità è assicurata agli uomini appartenenti ai corpi dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile e della Pubblica Sicurezza, che necessitano anch'essi di adeguata soluzione alloggiativa.

2.2 Stipula contratto

I comuni territorialmente coinvolti stipuleranno apposito contratto con la struttura ricettiva individuata tra quelle che hanno dato disponibilità e provvederanno al pagamento delle somme dovute ad ogni singolo operatore.

2.3 Prestazioni richieste

Il gestore della struttura ricettiva ospitante, che dovrà essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, s'impegna a fornire, alla tariffa pro-capite giornaliera sottoindicata, ritenuta congrua dalle parti, uno dei seguenti trattamenti (concordato in base alle esigenze dell'utente):

- a. mezza pensione = euro 45,00 (oneri di legge inclusi)
- b. pensione completa = euro 55,00 (oneri di legge inclusi)
- c. per i bambini fino a 12 anni si applica una tariffa ridotta del 50%
- d. pernottamento ed uso cucina = euro 30,00 (oneri di legge inclusi)
- e. pernottamento e prima colazione=euro 35,00 (oneri di legge inclusi)

2.4 Dettagli e livelli delle prestazioni

I titolari o gestori delle strutture ricettive si impegnano alle seguenti prestazioni base:

1. alloggio in camere singole, doppie, triple, quadruple, o in modalità pernottamento e uso cucina;
2. vitto comprendente prima colazione, pranzo, cena, (alimentazione sana, variata e rispettosa dei bisogni e dei gusti degli utenti), sulla base di menu settimanali, come meglio di seguito specificato:
 - PRIMA COLAZIONE: fette biscottate, pane, dolci (croissant, crostate, biscotti ecc.), marmellate, caffè, tè, succhi;
 - PRANZO-CENA: un primo piatto a scelta tra tre proposte alternative, un secondo piatto a scelta tra due proposte alternative, un contorno, frutta o dolce, ½ minerale, ¼ vino della casa. In alternativa pranzo da asporto equivalente;
3. Merenda pomeridiana per i minori;
4. Collaborazione con la Protezione Civile nell'assicurare pasti differenziati per i soggetti affetti da celiachia, favismo, diabete, e/o disturbi dell'alimentazione nei minori;

2



5. Fornitura di biancheria da letto e da bagno cambiata due volte a settimana;
6. Pulizia, igiene, manutenzione generale e cura degli ambienti;
7. Adeguata fornitura di prodotti per l'igiene personale;
8. Decoro, cortesia ed educazione del personale;

2.5 Comunicazione dati

Il gestore/titolare della struttura ricettiva dovrà provvedere:

- All'invio settimanale al Comune dell'elenco delle persone ospitate;
- Alla comunicazione al Comune dei nuovi ingressi contestualmente alla loro registrazione al momento dell'accettazione nella struttura ospitante;
- A tutte le ulteriori comunicazioni previste dalla normativa vigente.

I comuni territorialmente coinvolti, dall'evento calamitoso, stabiliscono ed aggiornano periodicamente l'elenco delle persone ospitate, rilevano le esigenze di ospitalità e di accesso ai servizi delle persone sfollate ai fini di una ottimale collocazione presso le strutture ricettive che hanno manifestato disponibilità ad ospitarle.

Art. 3 – Qualità dei servizi

Il Comune provvede a verifiche periodiche della qualità dei servizi offerti dalle strutture alberghiere secondo modalità e termini autonomamente stabiliti.

Art. 4 – Durata

L'attività di accoglienza avrà durata fino alla conclusione dello stato di emergenza.

Art. 5 – Modalità di fatturazione

L'ammontare di quanto dovuto, alle strutture ricettive, per le persone oggetto di allontanamento temporaneo dalle aree interessate dall'evento calamitoso, è calcolato sulla base del trattamento concordato, del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza presso la struttura.

Le fatture dovranno:

- a. Essere emesse in modalità elettronica alla fine di ogni mese di calendario in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso;
- b. Essere intestate al comune di residenza delle persone ospitate;
- c. Contenere la seguente dicitura "eccezionali eventi meteorologici a partire dal 26 novembre 2022";
- d. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 25 del dl n. 66/2014 s.m.i.

Non saranno accettate fatture non elettroniche e/o con intestazione diversa o mancanti della dicitura di cui sopra né riferiti a residenti nel comune.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario/postale ed il conto corrente /postale dedicato, ai sensi della l. n 136/2010 e s.m., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento effettivo delle singole fatture previa verifica del prezzo praticato e della regolare esecuzione della prestazione fornita.

Le strutture ricettive dovranno auto dichiarare, ai sensi e per gli effetti della L 445/2000, che l'importo richiesto corrisponde all'effettive prestazioni fornite ai sensi del punto 2.3 dell'art. 2, fatto salvo controlli anche a campione da parte dei comuni competenti.



Il rimborso delle spese è effettuato con le risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza e non può compensare eventuali situazioni di credito/debito con i comuni.

I comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici a partire dal 26 novembre 2022 si riservano di chiedere l'esenzione dall'imposta di soggiorno per gli sfollati ospitati presso le strutture ricettive degli altri comuni.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

I gestori / titolari delle attività ricettive dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.L. 50/2016.

Art. 7 - Efficacia

La presente convenzione ha efficacia a partire dal giorno 26 novembre 2022 per un anno e può essere prorogata, stante l'ulteriore necessità di fruire di strutture ricettive per ospitare le persone sfollate;

È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione previo accordo scritto dalle parti anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 8 - Controversie e Foro competente

Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte in via amministrativa o conciliativa.

In particolare, le parti si impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Napoli.

Art. 9 - Spese di registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n 131 e s.m.i., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. con particolare riferimento ai commi 2, 5, 6.

Ischia, 2 dicembre 2022

Il Commissario delegato O.C.D.P.C. n. 948 del 30 novembre 2022.....

A.I.A. Federalberghi Ischia, rappresentata da Luca D'Ambra.....